

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di disegno di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione al disposto della legge 6 agosto 2013, n. 96, con la quale è stata conferita delega al Governo per il recepimento delle direttive europee elencate nei relativi allegati e, in particolare, della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo (indicata nell'allegato B).

Lo scopo principale della direttiva è quello di prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati – in materia penale - dalla competenti autorità giurisdizionali nazionali e finalizzati alla protezione delle vittime di reato avverso il pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti assoluti; in senso direttamente strumentale, è quindi previsto che tale riconoscimento comporti l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno Stato membro, all'interno del territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto (e che si identifica specificamente in quello in cui la persona protetta soggiorna o risiede ovvero manifesti l'intenzione di soggiornare o risiedere).

Pertanto, lo schema di decreto regolamenta, sul piano processuale, i presupposti per il riconoscimento all'estero degli effetti di una misura protettiva adottata dalle autorità nazionali, nonché quelli necessari per il riconoscimento nel nostro territorio di un provvedimento adottato da autorità di altro Stato membro.

Vengono altresì regolamentati i profili relativi alla competenza ad adottare i provvedimenti modificativi del contenuto e degli effetti della misura protettiva, le eventuali causali che possono legittimare la revoca del riconoscimento degli effetti del provvedimento, nonché il punto relativo alle misure adottabili da parte delle autorità nazionali in ipotesi di trasgressione delle prescrizioni imposte a seguito del riconoscimento degli effetti della misura protettiva.

Lo schema di decreto legislativo è articolato in cinque capi e in diciassette articoli.

**L'articolo 1** (Disposizioni di principio e di attuazione), che apre a propria volta il capo I dello schema di decreto – contenente le disposizioni generali - enuncia le finalità del decreto legislativo e il principio in base al quale l'attuazione della direttiva viene operata in senso conforme rispetto ai principi dettati dalla Carta costituzionale in materia di diritti fondamentali della persona, oltre che di diritto a un processo equo.

**L'articolo 2** (Definizioni) contiene la definizione di alcuni concetti ricorrenti nel corpo dell'articolato, al fine specifico di consentire una migliore leggibilità del testo.

Pregiudiziale, sul punto, è la definizione del concetto di "ordine di protezione europeo" quale la misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per l'estensione degli effetti di una misura protettiva all'interno di altro Stato membro, in cui la persona oggetto della protezione soggiorna o risiede (o intenda soggiornare o risiedere).



In riferimento a tali definizioni, si è ritenuto preferibile trasporre quelle contenute nel testo della direttiva anziché adottare nozioni mutuata dalle disposizioni processuali nazionali e, quindi, di identificare la vittima del reato come "persona protetta" e l'autore della condotta che ha determinato l'adozione della misura protettiva come "persona che determina il pericolo" e – analogamente – si è ritenuto di trasporre la nozione di "misura di protezione". Tale scelta è finalizzata a evitare problematiche interpretative che potrebbero derivare dalle discrasie tra i sistemi processuali degli Stati membri, in particolare riferimento alla regolamentazione della fase processuale di riconoscimento degli effetti di una misura adottata all'estero.

Particolarmente rilevante, nell'ambito dell'articolo relativo alle definizioni generali, è la descrizione delle nozioni di "Stato di emissione" (ovvero quello al cui interno è stata emessa la misura protettiva) e di "Stato di esecuzione" (ovvero quello nel cui territorio vengono riconosciuti gli effetti di misura emessa in altro Stato membro).

**L'articolo 3** (Autorità competenti) recepisce il disposto della direttiva che impone agli Stati membri di designare le autorità competenti a emettere e riconoscere gli ordini di protezione europei, indicando in tal senso le autorità giurisdizionali nazionali e il Ministero della giustizia e rinviando alle rispettive attribuzioni conferite nell'ambito del decreto; a propria volta, lo stesso articolo 3 – in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 della direttiva – attribuisce al Ministero della giustizia il ruolo di Autorità centrale, specificamente competente alla ricezione e alla trasmissione degli ordini di protezione (oltre che della misura di protezione posta a monte), pur venendo dettato il principio in base al quale è comunque ammesso – fatta salva la necessità di informarne la stessa Autorità centrale – lo scambio diretto tra informazioni tra autorità giurisdizionali nei limiti previsti dallo stesso decreto.

**L'articolo 4** (Modifica all'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale) apre il capo II dello schema di decreto, dettante le disposizioni in materia di emissione dell'ordine di protezione europeo da parte delle autorità nazionali e le modalità di trasmissione all'estero.

Tale articolo contiene l'unica modifica prevista al codice di rito, attraverso l'introduzione di un secondo comma nel suddetto articolo e prevedente – in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva – che, al momento dell'emissione di una delle misure protettive previste dall'ordinamento nazionale (e, specificamente, di quelle previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito), la persona "offesa", secondo la definizione del diritto processuale interno, sia informata della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

**L'articolo 5** (Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo) regola i profili processuali propedeutici all'emissione di un ordine di protezione all'interno del territorio nazionale.

Viene quindi previsto che la competenza si incardini in capo al giudice che ha disposto l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 282-



*bis* e 282-ter del codice di rito, da identificare come gli specifici provvedimenti, non aventi natura custodiale che – nell’ordinamento nazionale – perseguono le finalità puntualmente indicate nel “considerando” della direttiva, ovvero quelle di “*proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un’altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l’integrità fisica, psichica e sessuale di detta persona, ad esempio prevenendo rapimenti, stalking e altre forme indirette di coercizione e che mirano a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti*”.

Il giudice precedente, in tal caso, provvede a emettere un ordine di protezione europeo su richiesta della persona protetta che intenda trasferirsi (o che già si sia trasferita) nel territorio di altro Stato membro; l’istanza viene valutata dal giudice senza ulteriori adempimenti procedurali e il provvedimento di accoglimento deve contenere gli elementi formali indicati nello stesso articolo 5, a propria volta facente rinvio al modello di cui all’allegato A (corrispondente a quello allegato alla direttiva).

Viene altresì previsto che il provvedimento che rigetti o dichiari inammissibile la richiesta sia ricorribile per cassazione, secondo il procedimento regolato dall’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (dettante disposizioni recettive della decisione quadro 2002/584/GAI, in materia di mandato d’arresto europeo), integralmente richiamato con la sola eccezione del comma 2, non applicabile in via logica alla materia in questione.

**L’articolo 6** (Trasmissione dell’ordine di protezione europeo) prevede che, a seguito della pronuncia dell’ordine di protezione, l’autorità giurisdizionale provveda alla sua trasmissione nei confronti della competente autorità dello Stato di esecuzione, tramite il Ministro della giustizia (a propria volta designato a comunicare all’autorità precedente il successivo ed eventuale rifiuto di riconoscimento, da comunicare successivamente alla persona protetta).

**L’articolo 7** (Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo) apre il capo III dello schema di decreto, dettante le disposizioni in materia di riconoscimento da parte della autorità nazionale degli effetti dell’ordine di protezione emesso in altro Stato membro.

Viene ivi stabilito che la relativa competenza sia attribuita alla Corte d’appello, secondo un modello già stabilito da varie disposizioni di carattere processuale aventi quale oggetto il riconoscimento nel nostro Stato degli effetti di provvedimenti in materia penale emessi all’estero (tra cui, l’articolo 701 del codice di procedura penale in materia di estradizione all’estero, la legge 22 aprile 2005, n. 69 in materia di mandato di arresto europeo e la legge 7 settembre 2010, n. 161, in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze penali in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI). Dal punto di vista della competenza territoriale, questa viene individuata in riferimento al luogo in cui – in sede di richiesta di pronuncia dell’ordine di protezione europeo – la persona protetta abbia dichiarato di soggiornare o risiedere (o manifestato l’intenzione di soggiornare o risiedere).



**Gli articoli 8** (Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo) e **9** (Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento) dettano gli elementi propedeutici al riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione e la relativa fase processuale, secondo un modello che attua il disposto degli articoli 8 e 9 della direttiva e che richiama - in alcuni punti - la normativa dettata dalle richiamate leggi nn. 69 del 2005 e 161 del 2010, differenziandosene però su alcuni significativi aspetti conseguenti alla particolarità dei provvedimenti oggetto del riconoscimento.

Viene quindi previsto, riprendendo lo specifico disposto dell'articolo 9 della direttiva, che la Corte d'appello decida sul riconoscimento senza formalità e - conseguentemente - senza alcun previo contraddittorio, da ritenere non compatibile con la natura cautelare dei provvedimenti da adottare.

E' altresì previsto, in specifica ottemperanza allo stesso articolo 9 della direttiva, che la Corte d'appello - in sede di riconoscimento - imponga alla persona che determina il pericolo una misura cautelare prevista dall'ordinamento nazionale e idonea ad attuare le prescrizioni contenute nell'ordine di protezione europeo e, quindi, una di quelle previste dai già citati articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito.

**L'articolo 9** prevede altresì le causali idonee a legittimare il non riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione; tra esse, in particolare, vanno menzionate quelle relative alla non corrispondenza degli obblighi imposti nell'ordine di protezione con quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno e quella attuativa del principio della "doppia incriminazione", in base al quale è necessario che il fatto per il quale si procede nello Stato membro sia previsto come reato dalla legislazione nazionale.

In ordine a tale aspetto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n.161 del 2010, si opera una deroga a tale principio nel caso in cui il fatto rientri comunque tra quelli elencati dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n.69 e sia punito con una pena non inferiore a quella ivi prevista (secondo un sistema già riconosciuto, in riferimento al mandato d'arresto europeo, come conforme ai principi di eguaglianza e non discriminazione, si veda CGUE 3 maggio 2007, causa C/303-05).

E' previsto che, in caso di rifiuto di riconoscimento, la decisione sia impugnabile in cassazione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge n.69 del 2005, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 12 della l. n.161 del 2010.

**L'articolo 10** (Esecuzione conseguente al riconoscimento), in conformità all'articolo 11 della direttiva, detta le modalità di esecuzione del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (per le quali la direttiva stessa stabilisce la competenza esclusiva dello Stato di esecuzione), prevedendo che il provvedimento vada comunicato - oltre che alla persona protetta e, tramite la competente autorità dello Stato di emissione, alla persona che determina il pericolo (l'uso dell'avverbio "anche" sta però a significare che la comunicazione



può avvenire tramite i competenti uffici dello Stato di esecuzione quando risulti che la persona che determina il pericolo si trovi nel suo territorio) - alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo di soggiorno o residenza della persona protetta, secondo uno schema ricalcato sul disposto dell'articolo 282-*quater* del codice di rito, dettante gli obblighi di comunicazione conseguenti all'emissione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter*.

Viene ivi regolato, altresì, uno degli aspetti maggiormente problematici della direttiva, ovvero quello relativo ai provvedimenti adottabili dallo Stato di esecuzione in caso di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (profili in relazione ai quali la direttiva stessa prevede un ampio ventaglio di misure astrattamente adottabili dagli Stati membri, che vanno dalla previsione di sanzioni penali - qualora la trasgressione sia di per sé idonea a configurare un reato secondo le legislazioni nazionali - all'adozione di misure non penali, prevedendosi il possibile ricorso a misure di natura cautelare).

L'opzione adottata è stata quindi quella di prevedere che, in tutti i casi in cui - a seguito della trasgressione e sulla base di una valutazione rimessa alla competente Corte d'appello previa istanza del Procuratore generale - sulla base dell'ordinamento interno sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate all'esito del riconoscimento dell'ordine di protezione, può prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva maggiormente afflittiva.

Inoltre, ulteriore elemento caratterizzante è rappresentato dalla necessaria limitazione temporale della durata della misura per un periodo non superiore ai trenta giorni; tale meccanismo è strumentale alla considerazione in base alla quale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 11 (Decisioni sulla validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo, che apre il titolo IV del provvedimento), l'autorità competente dello Stato di emissione ha la potestà esclusiva di valutare i presupposti per la modifica del contenuto della misura di protezione e per l'eventuale applicazione di una misura maggiormente afflittiva, a seguito della quale soccorreranno - eventualmente - i meccanismi processuali dettati da altre fonti relative al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati in materia penale.

L'articolo 11, oltre a quanto sopra accennato, prevede altresì che le autorità dello Stato di emissione siano competenti in ordine a tutte le decisioni relative a proroga, riesame, modifica, annullamento ovvero sostituzione della misura di protezione e che - in tali casi, così come in quelli relativi alla pronuncia di una sentenza in ordine ai relativi fatti - debba esserne data immediata informazione alle competenti autorità dello Stato di esecuzione.

L'articolo 12 (Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo) si raccorda direttamente con il precedente, prevedendo che - a seguito della comunicazione in ordine all'intervenuta modifica della misura di protezione - la competente Corte d'appello possa revocare o sostituire le misure adottate in sede di riconoscimento ovvero modificarne le modalità di esecuzione. E' altresì previsto che la Corte d'appello dichiari la cessazione



dell'efficacia del riconoscimento in una serie di casi, analiticamente indicati, tra cui vanno menzionati quello della intervenuta modifica della misura di protezione da parte dello Stato di emissione, in modo tale da non comportare alcuna corrispondenza con quelle previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito, quello dell'intervenuto allontanamento della persona protetta dal territorio nazionale ovvero quelli concretizzati dall'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva o di una misura cautelare custodiale (nello Stato di emissione o nel territorio nazionale); è altresì prevista, quale ipotesi di cessazione degli effetti, la causa rappresentata dal riconoscimento – ai sensi della l. n.161 del 2010 – di una sentenza di condanna emessa in altro Stato membro.

Inoltre, in ottemperanza all'art.14, paragrafo 1, lett. *b*), della direttiva, viene previsto che la cessazione dell'efficacia vada dichiarata nel caso in cui siano scaduti, in base alla nostra legislazione, i termini massimi di applicazione della misure cautelari adottate in sede di riconoscimento (coincidenti con quelli previsti dall'articolo 308 del codice di rito).

Viene inoltre previsto che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile per cassazione, sempre ai sensi del già richiamato articolo 22 della l. n.69 del 2005.

Il capo V dello schema di decreto contiene le relative disposizioni finali. **L'articolo 13** (Informazioni alla Commissione europea) individua nel Ministero della giustizia l'organo competente a fornire alla Commissione europea, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni in ordine al numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti (in attuazione dell'articolo 22 della direttiva).

**L'articolo 14** (Rapporti con altri accordi e intese) fa salvi eventuali accordi in materia già conclusi con altri Stati membri, purché tali da non pregiudicare l'attuazione degli obiettivi minimi previsti dalla direttiva.

**L'articolo 15** regola la materia relativa alla protezione dei dati personali, in coerenza con il punto n.36 del "considerando", in base al quale gli stessi devono essere trattati in conformità con la decisione quadro 2008/977/GAI; si prevede quindi, quale principio generale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo I, del codice in materia di protezione dei dati personali, con ulteriori disposizioni di dettaglio richiamanti specifiche norme della decisione quadro.

**L'articolo 16** (Disposizioni finanziarie) detta la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale l'attuazione della direttiva non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio statale.



## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto legislativo finalizzato a dare attuazione al disposto della legge 6 agosto 2013, n. 96, con la quale è stata conferita delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, in particolare della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo.

Scopo principale della presente direttiva è quindi quello di prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti – in materia penale – adottati dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, finalizzati alla protezione delle vittime di reato contro il pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti assoluti.

Il predetto schema di decreto legislativo, regola i presupposti per il riconoscimento all'estero degli effetti di una misura protettiva adottata dalle autorità nazionali, nonché quelli necessari per il riconoscimento nel nostro territorio di un provvedimento adottato da autorità di altro Stato membro, all'interno del territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

### **Articolo 1**

*(Disposizioni di principio e di attuazione)*

Il predetto articolo ha una funzione meramente enunciativa delle finalità del decreto legislativo nonché il principio in base al quale l'attuazione della direttiva viene operata in senso conforme ai dettami della Costituzione in materia di diritti fondamentali della persona. Si evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione in parola.

### **Articolo 2**

*(Definizioni)*

Il presente articolo contiene la definizione di concetti ricorrenti nel corpo dell'articolato tendente a dare luogo ad una migliore comprensione e una migliore leggibilità del testo in esame.

Elemento pregiudiziale è la definizione del concetto di "ordine di protezione europeo" quale misura adottata dalle autorità nazionali costituente il presupposto per l'estensione degli effetti di una misura protettiva all'interno di altro Stato membro in cui la persona oggetto di protezioni soggiorni o vi risiede.

Continuando nell'esame delle definizioni contenute nel predetto articolo si evince il carattere meramente esplicativo delle stesse.

Ne discende, quindi, che dall'esame dello stesso non discendono oneri e si sottolinea la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

### **Articolo 3**

*(Autorità competenti)*

L'articolo in esame ha come scopo quello di recepire il disposto della direttiva che impone agli Stati membri di designare le autorità competenti a emettere e riconoscere gli ordini di protezione europei, indicando come tali, le autorità giurisdizionali nazionali e il Ministero della giustizia. Quest'ultimo provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini



di protezione europei; tali adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 4**

*(Modifica all'articolo 282 – quater del codice di procedura penale)*

Tale articolo contiene l'unica modifica prevista al codice di rito, attraverso la introduzione di un secondo comma nel suddetto articolo e prevedente che, al momento della emissione di una delle misure protettive previste dall'ordinamento nazionale, la persona "offesa" sia informata della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo. La disposizione in parola non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nel caso in cui tale pronuncia dovesse essere oggetto di traduzione nella lingua della persona "offesa", tale adempimento può essere sostenuto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 5**

*(Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo)*

La disposizione in parola regola i profili processuali propedeutici alla emissione di un ordine di protezione all'interno del territorio nazionale racchiudendo in sé, quindi, profili di carattere meramente procedimentale. I relativi adempimenti, in capo all'autorità giudiziaria, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ripercussioni significative sull'ordinaria attività giudiziaria.

#### **Articolo 6**

*(Trasmissione dell'ordine di protezione europeo)*

La disposizione prevede che, a seguito della pronuncia dell'ordine di protezione, l'autorità giurisdizionale provveda tempestivamente alla sua trasmissione al Ministero della giustizia, per la successiva trasmissione alla competente autorità dello stato di esecuzione, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Trattandosi di attività istituzionali ordinariamente espletate dal Ministero della giustizia in applicazione degli accordi e dei trattati di cooperazione giudiziaria con gli altri paesi, si ribadisce la possibilità di fronteggiare i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse annualmente disponibili.

#### **Articolo 7**

*(Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo)*

L'articolo in esame, individua le disposizioni in materia di riconoscimento da parte della autorità nazionale degli effetti dell'ordine di protezione emesso in altro Stato membro.

Viene individuata la competenza alla Corte d'Appello, da un punto di vista processuale, mentre dal punto di vista della competenza territoriale, questa viene individuata in riferimento al luogo in cui la persona abbia dichiarato di soggiornare o risiedere.

Dall'esame della stessa non deriva alcun effetto finanziario.

#### **Articolo 8**

*(Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo)*



e

**Articolo 9** (*Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento*)

I predetti articoli dettano gli elementi propedeutici al riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione e la relativa fase processuale. Viene previsto che la Corte d'Appello decida sul riconoscimento senza formalità e senza alcun contraddittorio da ritenere non compatibile con la natura cautelare dei provvedimenti da adottare. L'articolo 9 prevede le causali idonee a legittimare il non riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione con quelli tipici delle misure coercitive previste dal diritto interno e quella attuativa del principio della "doppia incriminazione". Anche tali disposizioni hanno carattere meramente procedimentale e non si rinvengono, dalle stesse profili di nuova onerosità a carico dell'amministrazione della giustizia che provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle fattispecie applicative relative all'articolo 282 bis del c.p.p., si specifica che il ricorso alle modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis del c.p.p., potrà avvenire limitatamente ai delitti espressamente previsti al comma 6 del citato articolo 282 bis, e comunque quando il giudice ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

**Articolo 10**

(*Esecuzione conseguente al riconoscimento*)

Il presente articolo detta le modalità di esecuzione del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, prevedendo che il provvedimento vada comunicato oltre che alla persona protetta anche alla persona che determina il pericolo, alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali. Viene regolamentato uno degli aspetti maggiormente problematici della direttiva, ovvero sia quello relativo ai provvedimenti adottabili dallo Stato di esecuzione in caso di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Per quanto di competenza di questa amministrazione, si osserva che gli adempimenti informativi, di comunicazione e di natura procedimentale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 11**

(*Decisioni sulla validità ed efficacia dell'ordine di protezione europeo*)

La presente disposizione stabilisce la potestà esclusiva dello Stato di emissione a valutare i presupposti per la modifica del contenuto della misura di protezione e per l'applicazione di una misura maggiormente afflittiva. Prevede, oltre a quanto accennato, che le autorità dello Stato di emissione siano competenti in ordine a tutte le decisioni relative a proroga, riesame, modifica, annullamento della misura di protezione. Trattandosi solo di elementi procedimentali, ne deriva la sostanziale neutralità finanziaria della stessa disposizione.

**Articolo 12**

(*Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo*)



Il predetto articolo, raccordandosi con il precedente, prevede che la Corte d'Appello possa revocare e sostituire le misure adottate in sede di riconoscimento oppure modificarne le modalità di esecuzione. Viene previsto che la cessazione dell'efficacia vada dichiarata nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate; viene inoltre previsto che la decisione della Corte d'Appello sia ricorribile per cassazione. Trattandosi di adempimenti procedurali ordinariamente espletati da questa amministrazione, non si rinvengono profili di nuova onerosità.

#### Articolo 13

*(Informazioni alla Commissione europea)*

Viene individuato nel Ministero della giustizia l'organo competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in ordine al numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti. Si evidenzia la neutralità della disposizione in esame potendosi fronteggiare gli obblighi informativi con le risorse strumentali ed informatiche disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 14

*(Rapporti con altri accordi e intese)*

L'articolo fa salvi accordi già conclusi con altri Stati membri, tali da non pregiudicare l'attuazione degli obiettivi minimi previsti dalla direttiva. Non discendono oneri dall'esame del predetto articolo.

#### Articolo 15

*(Protezione dati personali)*

La disposizione regola la materia secondo cui gli stessi dati devono essere trattati in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. Non si rinvengono profili di onerosità.

#### Articolo 16

*(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo in esame reca la clausola generale di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si conferma la validità della predetta clausola e si assicura l'espletamento degli adempimenti contemplati con le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente.


La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha  
stato verificato

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

**-6 OTT. 2014**



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**TITOLO : "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL'ORDINE DI  
PROTEZIONE EUROPEO"**

*Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:*

*A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:*

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

Le problematiche che si intende risolvere con il provvedimento in esame sono rappresentate:

- a) dalla necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale dei meccanismi finalizzati a garantire il reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, di decisioni adottate dalle competenti autorità giurisdizionali finalizzate alla protezione delle vittime di reato contro atti di rilevanza penale e, in particolare, aventi lo scopo di garantire la persona protetta contro condotte astrattamente idonee a metterne in pericolo l'integrità fisica, psichica e sessuale ovvero la libertà morale, in tutti i casi in cui quest'ultima si trasferisca (o abbia intenzione di trasferirsi) nel territorio di altro Stato membro;
- b) dalla necessità di regolamentare i presupposti che, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità giurisdizionali nazionali, consentano di dar luogo al riconoscimento dei suoi effetti da parte degli altri Stati membri e, specularmente, di regolamentare le modalità di riconoscimento delle decisioni adottate dalle autorità di altro Stato membro;
- c) dall'esigenza, di ordine generale, di fornire adeguati strumenti di protezione ai cittadini del nostro Stato che intendano trasferirsi o soggiornare all'estero e a quelli degli altri Stati membri che intendano trasferirsi o soggiornare in Italia,



attraverso l'introduzione di un particolare strumento giuridico modellato sulla base degli istituti processuali tipici delle misure cautelari personali.

***B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:***

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad un effettivo rafforzamento della tutela dei diritti delle vittime di reato.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- a) nel breve periodo, è quello di conferire un'efficace tutela a vantaggio delle vittime di reato e finalizzata a evitare la commissione di fatti potenzialmente lesivi di diritti assoluti della persona anche nei casi in cui la vittima stessa si trasferisca al di fuori del territorio nazionale e verso quello di altro Stato membro;
- b) nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

***C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR:***

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo saranno rappresentati:

- a) dal numero dei provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali nazionali i cui effetti siano idonei a essere riconosciuti da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri;
- b) dalla rispondenza dei procedimenti instaurati di fronte alle autorità giurisdizionali nazionali -- finalizzati al riconoscimento all'interno del territorio nazionale dei provvedimenti emessi dalle autorità degli altri Stati membri -- alle esigenze di celerità nella tutela della persona protetta che stanno alla base della direttiva;
- c) dall'efficacia del reciproco scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, con particolare riferimento all'autorità centrale designata in ottemperanza al disposto della direttiva.

***D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatori:***

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli



appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria, specificamente coinvolti in relazione all'esecuzione di atti aventi finalità cautelare o precautelare.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone indagate o imputate in un procedimento penale (pendente nel territorio nazionale ovvero all'estero), quelle assunti la veste di persona offesa, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

#### ***Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:***

Non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia.

Nella predisposizione del testo, si è peraltro tenuto adeguato conto della normativa con la quale sono state recepite altre decisioni quadro dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti giurisdizionali (e, in particolare, della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato d'arresto europeo e della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze emesse dai singoli Stati membri con cui sia stata disposta una pena detentiva).

#### ***Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la direttiva 2011/99/UE e l'assenza nell'ordinamento statale di istituti giuridici idonei – a legislazione vigente – ad attuare gli obiettivi della direttiva.

Il mancato recepimento della direttiva esporrebbe il nostro Paese alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del TFUE per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

#### ***Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

L'opzione regolatoria prescelta, privilegia il livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva 2011/99/UE, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili, tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva.

Nella predisposizione del testo si è tenuta presente la tecnica normativa adottata in sede di recepimento di altre decisioni quadro relative alla materia penale, quali le decisioni quadro 2002/584/GAI (in tema di mandato d'arresto europeo) e la 2008/909/GAI (in tema di reciproco riconoscimento di sentenze penali che irrogano pene detentive).



**Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:**

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:**

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona offesa. Segna un passo avanti nell'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (con particolare riferimento ai diritti menzionati negli artt. 2, 5, e 8) e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:**

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione della giustizia senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; pertanto, non si ravvisano condizioni o fattori che possano condizionare la regolare attuazione delle nuove disposizioni.



***Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:***

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla direttiva. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti della persona, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

***Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:***

***A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:***

I magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati, gli operatori di polizia giudiziaria e gli ausiliari del magistrato.

***B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):***

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

***C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:***

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

***D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;***

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento medesimo.

***E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.***

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame, sulla base dei flussi statistici forniti dalle competenti articolazioni interne, i seguenti aspetti:

- a) analisi in ordine al numero di provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali nazionali e oggetto di riconoscimento da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri;



- b) analisi in ordine al numero di provvedimenti emessi dalle autorità di altri Stati membri e oggetto di riconoscimento da parte delle competenti autorità giurisdizionali nazionali;
- c) analisi in ordine alla durata dei procedimenti instaurati di fronte alle autorità giurisdizionali nazionali.

Sulla base delle conclusioni della V.I.R. si potrà verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e potranno trarsi utili elementi per fornire dati conoscitivi alla Commissione europea (contenuti nella relazione periodica richiesta dalla direttiva).

#### ***Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***

L'intervento regolatorio risponde al livello minimo di regolazione comunitaria e risulta coerente con l'obiettivo di non introdurre livelli superiori a quelli minimi.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**TITOLO : "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO"**

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo attua la delega conferita al Governo con la legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

Il recepimento della direttiva è finalizzato al rafforzamento nella tutela delle vittime di reato, in coerenza con i principi dettati dalle fonti sovranazionali:

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Come premesso al punto n.1), il d.lgs. n.96 del 2013 delega il Governo al recepimento delle direttive elencate nei relativi allegati e secondo i criteri ivi stabiliti.

Il quadro normativo nazionale prevede, in senso generale, che - in presenza di pericolo di reiterazione di condotte delittuose (evidentemente implicanti esigenze di tutela della persona offesa) - l'autorità giudiziaria possa disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dal libro IV del codice di procedura penale.

In particolare, nell'ambito delle misure coercitive previste dal capo II del libro IV, il legislatore ha introdotto quelle dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-*bis* e 282-*ter*, c.p.p.), specificamente finalizzate a garantire la persona offesa (mediante misure di carattere non custodiale) avverso condotte astrattamente idonee a ledere i beni giuridici rappresentati dall'integrità fisica, psichica e sessuale e dalla libertà morale.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le disposizioni proposte nello schema di decreto non vanno a incidere direttamente sulle norme contenute nel codice di rito, se non in riferimento all'aggiunta di un secondo comma nell'ambito del vigente testo dell'art.282-*quater* c.p.p. (regolante gli obblighi di comunicazione conseguenti all'adozione delle misure previste dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.).



Per il resto, le disposizioni regolano *ex novo* la materia relativa al riconoscimento (nell'ambito degli altri Stati membri e, specularmente, nel territorio nazionale) di misure adottate dalle competenti autorità e finalizzate alla protezione della persona offesa avverso le condotte individuate al precedente punto n.2).

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale contenuta nell'art. 76 Cost. e deve considerarsi attuativo di specifici principi della Carta fondamentale. In particolare, può farsi riferimento all'art.24 (che tutela anche le situazioni processuali facenti capo alla persona offesa) nonché, in materia di diritti assoluti della persona, a quelli tutelati dagli artt. 2 e 14.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia processuale penale) riservata alla competenza dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo è in materia processuale penale, riservata alla fonte primaria.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (direttiva 2011/99/UE), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti



fondamentali dell'Unione europea in materia di diritti assoluti della persona (artt. 2, 5 e 8).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**  
L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (art. 2, 5, e 8 della CEDU).

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Risultano precedenti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che – in riferimento alle fonti regolanti la specifica materia – hanno ribadito la rilevanza, sul piano dei principi fondamentali, della situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle vittime del reato (tra le altre, CGUE 14 settembre 2011, n.483, procedimenti riuniti C/483-09 e C/1-10)

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Sul punto, può richiamarsi la copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo in ordine al contenuto delle situazioni giuridiche tutelate dagli artt.2 (diritto alla vita), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Tutti gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva 2011/99/UE. Non sono necessari ulteriori provvedimenti attuativi

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

In riferimento al quadro normativo nazionale, il testo introduce la nozione di "ordine di protezione europeo" che, in considerazione della sua centralità nell'ambito della direttiva, deve essere recepito nell'ordinamento interno. In relazione al complessivo impianto sistematico della direttiva, è apparsa altresì come soluzione preferibile l'introduzione delle nozioni di "persona che determina il pericolo" e "persona protetta",



in luogo delle corrispondenti definizioni normative contenute nel sistema processuale di diritto interno.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Lo schema di decreto non contiene modifiche alla legislazione vigente, fatta salva l'aggiunta di un comma all'art.282-*quater* del codice di procedura penale.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 6 agosto 2013, n. 96.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La materia oggetto della direttiva da attuare non ha necessitato di alcun supporto di carattere statistico.

Al fine di valutare le modalità di attuazione, con particolare riferimento al numero di procedimenti pendenti a seguito del recepimento della direttiva, i periodici monitoraggi (a propria volta necessari al fine di fornire le dovute informazioni alla Commissione europea) saranno eseguiti a cura degli uffici statistici di questa amministrazione.

